

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

PROVINCIA DI RAVENNA

REGOLAMENTO PER L'USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Approvato con atto C.C. n. 171 del 18/7/85
Modificato con atto C.C. n. 266 del 2/10/86

N\DATI\REGOLAMENTI\PALSPORT
U\REGOLAMENTI\PALAZZETTO SPORT
Dischetto n. 1

ART. 1

La competenza gestionale provvisoria è dell'Amministrazione comunale e, per delega della stessa, dell'assessore allo sport che si avvarrà del parere degli organi competenti (Consulta dello sport).

ART. 2

L'accesso è garantito a tutte le istituzioni pubbliche, alle associazioni, agli enti morali e sociali operanti nel nostro comune.

Allo scopo di una ordinata evasione delle richieste e al fine di evitare sovrapposizioni o interferenze è necessario classificare le possibili utenze locali secondo le seguenti priorità:

- a) ente locale (Amministrazione comunale);
- b) società sportive affiliate a federazioni aderenti al CONI;
- c) enti e gruppi di promozione sportiva:
 - 1- riconosciuti dal CONI e finalizzati allo svolgimento della pratica sportiva e aventi come obiettivo lo svolgimento di campionati e tornei;
 - 2- riconosciuti dal CONI e non finalizzati allo svolgimento della pratica sportiva;
 - 3- non riconosciuti dal CONI e finalizzati allo svolgimento della pratica sportiva e aventi come obiettivo lo svolgimento di campionati o tornei;
 - 4- non riconosciuti dal CONI e non finalizzati allo svolgimento della pratica sportiva.
- d) associazioni, partiti e altri.

Le scuole, per particolari attività di educazione fisica che non possono svolgere nelle palestre scolastiche, potranno usufruire gratuitamente del palazzetto dello sport comunale e delle relative attrezzature, che saranno pertanto a loro completa disposizione in base ad accordi da convenirsi fra le autorità scolastiche e l'Amministrazione comunale.

Qualora ci siano concomitanze con le richieste, deciderà la Giunta comunale sentito il parere dei capi gruppo.

Altre richieste, comprese in generale quelle di utenza non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze soprarichiamate e con precedenza per quelle locali.

ART. 3

La stagione inizia il 1 settembre di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

ART. 4

L'uso dell'impianto dovrà essere richiesto per iscritto, compilando un apposito modulo da presentare al Sindaco. Non sono ammesse richieste per delega.

ART. 5

La società o l'ente richiedente è responsabile del buon uso dell'impianto e risponde direttamente di eventuali danni arrecati durante l'uso delle strutture.

E' inoltre tenuta a comunicare immediatamente al custode i danni riscontrati al momento dell'ingresso negli impianti.

In caso di omessa segnalazione salvo prova contraria, saranno ritenuti responsabili gli utenti presenti nella giornata di verifica del danno i quali saranno tenuti al rimborso.

In caso di danni la società o l'ente dovranno provvedere entro 10 giorni alla riparazione o all'acquisto delle attrezzature mancanti o danneggiate sotto il controllo dell'Amministrazione comunale: trascorso tale termine vi provvederà la Giunta comunale rimettendo la relativa fattura alla società o ente responsabile.

ART. 6

Le società sportive e gli enti di promozione sportiva che intendono chiedere l'uso degli impianti soggetti a questo regolamento in maniera continuativa per allenamenti devono presentare richiesta scritta all'Amministrazione comunale entro il 31 luglio di ogni anno (allegando l'orario provvisorio), mentre il prospetto del calendario di massima per le gare di campionato dovrà essere presentato almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'inizio dell'attività, salvo i casi di comprovata impossibilità a rimanere nei limiti predetti. Entro il 30 settembre le società provvederanno a inoltrare il calendario definitivo degli allenamenti.

L'Amministrazione comunale stabilirà con equo criterio i turni di allenamento e gli orari delle gare richieste dalla società e dagli enti interessati, provvedendo anche alla eventuale concessione di turni di utilizzo.

In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, verrà data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori.

Qualora si verificassero concomitanze fra le varie richieste l'Amministrazione comunale provvederà a risolverle sentito il parere degli organi consultivi.

ART. 7

Le richieste di utilizzazione "una tantum" degli impianti devono essere indirizzate per iscritto alla Amministrazione comunale di norma almeno 20 giorni prima della manifestazione prevista.

La concessione sarà comunque subordinata alle attività già programmate.

ART. 8

Per orario di utilizzazione dell'area di gioco si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita.

La società ed i singoli non potranno accedere all'area di gioco in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.

ART. 9

L'uso degli spogliatoi, dei magazzini e dell'area di gioco dovrà svolgersi conformemente alle norme ed indicazioni per il corretto utilizzo e per la loro buona conservazione, che verranno formulate dagli organi tecnici del Comune.

ART. 10

Qualora un impianto si renda impraticabile, per rottura di attrezzature, di pavimenti, di impianto igienico, ecc., in assenza dell'assessore allo sport o del Sindaco, il custode ha la facoltà di farne sospendere l'uso totale o parziale dandone immediatamente notizia all'Amministrazione comunale.

In caso di persistente inagibilità l'Amministrazione comunale provvederà ad informare tempestivamente la società interessata.

ART. 11

Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi ad atleti isolati non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, nè a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un dirigente responsabile.

Durante gli allenamenti, qualora lo richieda almeno una società che stia utilizzando l'area di gioco, la porta di accesso potrà rimanere chiusa al pubblico ed agli estranei.

ART. 12

Gli utenti sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti.

L'Amministrazione comunale al riguardo ed in particolare in caso di infortunio agli atleti o per incidenti che possono verificarsi tra il pubblico, non assume alcuna responsabilità.

ART. 13

I dirigenti, gli istruttori e gli allenatori che dirigono i corsi e gli allenamenti, sono responsabili della disciplina e del comportamento degli atleti.

Il custode collabora con i dirigenti, gli istruttori e gli allenatori al censimento dei fini sopra indicati.

ART. 14

L'Amministrazione comunale e per essa anche il custode dell'impianto, non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori lasciati nei locali del palazzetto.

ART. 15

Il custode dell'impianto è responsabile e obbligato a segnalare all'Amministrazione comunale i danni ed inconvenienti che potrebbero derivare dalla mancata sorveglianza ad esso dovuta o dalla mancata segnalazione dei danni prodotti dagli atleti o spettatori, come previsto dagli artt. 5 e 11.

ART. 16

Le società e gli enti interessati dovranno tenere presente la necessità di assicurare il regolare impiego degli impianti tecnici, lo spostamento degli attrezzi, la rimozione o la messa in opera di ostacoli (tavoli, sedie, ecc.) a mezzo di proprio personale di fiducia.

ART. 17

L'accesso all'area di gioco è consentito esclusivamente agli atleti e alle persone autorizzate, muniti di scarpe ginniche.

ART. 18

L'Amministrazione comunale, su segnalazione del custode, può prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari al fine di salvaguardare e tutelare la integrità degli impianti e delle attrezzature.

ART. 19

Gli attrezzi, che sono di proprietà comunale e il cui elenco deve essere affisso all'interno di ogni singola struttura, non potranno essere dislocati dal loro posto normale od usati al di fuori dell'impianto senza la preventiva autorizzazione dell'assessore allo sport.

Attrezzi portati dall'esterno possono essere lasciati nel palazzetto, purchè non intralcino l'attività degli altri gruppi e non pregiudichino le norme di sicurezza dell'impianto.

ART. 20

Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo per gli allenamenti potranno essere temporaneamente sospese a giudizio dell'Amministrazione comunale per l'inserimento di eventuali manifestazioni di particolare importanza sportiva, politica e culturale, provvedendo, a ricercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.

ART. 21

Ogni utente è impegnato a segnalare per iscritto all'Amministrazione comunale eventuali osservazioni e rilievi circa l'uso e l'efficienza dell'impianto. Le osservazioni dovranno essere fatte con ampi dettagli onde fornire validi elementi di giudizio.

ART. 22

L'uso degli impianti è gratuito per le utenze di cui al punto a) dell'art. 2 e dell'art. 6. per le utenze di cui al punto b) e seguenti è previsto un contributo a titolo di concorso spese (luce, riscaldamento) in rapporto alle ore di utilizzo dell'impianto.

ART. 23

In caso di iniziative rivolte prettamente al conseguimento di utili economici (es. spettacoli a pagamento ecc.), riconducibili al punto d) dell'art. 2 il contributo per concorso di spese sarà concordato di volta in volta, fra l'Amministrazione comunale e l'ente richiedente. In questi casi è facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere una cauzione a garanzia delle responsabilità oggettive dell'organizzazione.

Per utenze non locali la concessione sarà comunque ispirata ai criteri di cui all'art. 2 ed il contributo per concorso spese è previsto maggiorato e concordato con l'Amministrazione comunale.

Resta comunque fermo l'obbligo per i concessionari di ottemperare, per quanto necessario, alle norme sugli spettacoli e trattenimenti pubblici.

ART. 24

Nell'area di gioco e nelle zone aperte al pubblico è severamente proibito fumare.
In caso di trasgressione verranno applicate le norme di legge al riguardo.

ART. 25

Ogni insegna o striscione pubblicitario potrà essere esposto negli appositi spazi dalle società sportive o enti che utilizzano la struttura.

Sarà cura dell'ente o della società sportiva esporre il materiale pubblicitario prima della manifestazione curandone anche il ritiro dopo la manifestazione stessa.

Procedure diverse dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Le insegne pubblicitarie permanenti saranno esposte a insindacabile discrezione dell'Amministrazione comunale.

E' escluso ogni forma di pubblicità nell'area di gioco.

ART. 26

L'Amministrazione comunale curerà periodicamente il controllo dell'effettivo utilizzo del palazzetto.